

F.LLI POLLI SPA



(Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231)

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del

26 MARZO 2010

Sommario

1	AMBITO DI INTERVENTO	3
2	ATTIVITA' SVOLTE.....	3
3	REATI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	5
3.1	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	22
3.2	SCHEMA RIASSUNTIVO.....	24
4	REATI SOCIETARI.....	27
4.1	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	36
4.2	SCHEMA RIASSUNTIVO.....	40
5	VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	43
5.1	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	45
5.2	SCHEMA RIASSUNTIVO.....	49
6	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA.....	50
6.1	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	53
6.2	SCHEMA RIASSUNTIVO.....	55
7	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....	56
7.1	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	61
7.2	SCHEMA RIASSUNTIVO.....	62

1 AMBITO DI INTERVENTO

Il Progetto è stato condotto da un Team costituito da dipendenti della Società (il Quality System Manager, ed il Chief Administration Officer), nonché, in relazione all'analisi degli aspetti giuridici rilevanti ai fini del Decreto, da consulenti esterni (di seguito anche il “Team” o “Gruppo di Lavoro”).

Il Team si è, inoltre, confrontato con gli Amministratori della Società - muniti di deleghe operative - a chiusura di una serie di riunioni condotte tra componenti del Gruppo di Lavoro medesimo.

2 ATTIVITA' SVOLTE

Le principali attività svolte nell'ambito dell'esecuzione del Progetto hanno riguardato:

- la mappatura delle aree di attività “sensibili” ai sensi del Decreto (ossia quelle nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi i reati di cui al Decreto medesimo);
- la rilevazione ed analisi del sistema di controllo esistente nelle funzioni aziendali ritenute “a rischio”, e cioè quelle nell'ambito delle quali, in linea di principio, si potrebbero configurare i reati c.d. presupposto o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni o i mezzi per la commissione dei reati medesimi;
- la formulazione di suggerimenti per la validazione e, ove necessario, il miglioramento del sistema di controllo al fine di dare indicazioni onde allinearli alle esigenze di prevenzione dalla commissione di comportamenti illeciti previsti dal Decreto.

Nell'ambito della documentazione fornita dalla Società al Gruppo di Lavoro, i **documenti particolarmente rilevanti** ai fini dell'individuazione dei protocolli specifici già adottati dalla Società in vari settori sono i seguenti:

- organigramma aziendale;
- mansionario;
- visura camerale aggiornata;
- procedure aziendali e modulistica allegata;

- sistema delle deleghe e procure;
- ultimi due Bilanci depositati;
- DPS ai fini della legge sulla Privacy;
- Documento sulla valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008.

I suggerimenti elaborati consistono in principi e linee guida che tengono conto dei requisiti previsti dall'art. 6, co. 2, del D.Lgs. n. 231/2001 e delle più frequenti modalità di commissione dei reati elencati nel Decreto (analizzate e individuate in via esemplificativa).



3 REATI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per meglio comprendere i suddetti delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del DLgs. n. 231/2001, si ritiene utile la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale, di Incaricato di Pubblico Servizio e di Esercente un servizio di pubblica utilità.

Pubblica Amministrazione

Con tale accezione si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (ad esempio, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, SpA miste, etc. e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici ed, in generale, quel 'buon andamento' dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

Pubblico Ufficiale

La nozione di è fornita dal legislatore, all'art. 357 del c.p., il quale indica il "pubblico ufficiale" in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificandosi che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

Il "potere legislativo" trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. E' un Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la "pubblica funzione legislativa", dunque, chiunque, a livello nazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza: ad esempio, decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il "potere giudiziario" trova la sua esplicazione nell'attività dello *iudicare*, inteso in senso lato. E', dunque, Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la "pubblica funzione giudiziaria" non solo chiunque, a livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta l'attività afferente l'amministrazione della giustizia,

collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto tutti coloro che, a livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello iudicare; sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), cancellieri, segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo iudicare della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.

I poteri riconducibili alla “pubblica funzione amministrativa”, da ultimo, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il **potere deliberativo** della P.A. è quello relativo alla “formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione”. Questa formula è letta, in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come “pubblici ufficiali”, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il **potere autoritativo** della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare “concessioni” ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come “pubblici ufficiali” tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il **potere certificativo** viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico agente”. Anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo fide facente, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione.

Incaricato di un pubblico servizio

L'art. 358 riconosce tale qualifica “a tutti coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Pertanto, un Incaricato di Pubblico Servizio è colui il quale svolge una pubblica attività, non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e non concernente semplici mansioni di ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

Esempi di Incaricati di Pubblico Servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

Persone che esercitano un servizio di pubblica necessità

Da ultimo, l'art. 359 stabilisce che “agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione”.

Il servizio di pubblica necessità è un'attività di natura privata, esercitata da soggetti privati in nome proprio e per conto proprio, ma oggettivamente caratterizzata da un interesse pubblico e come tale sottoposta a controllo da parte dello Stato. L'individuazione della prima categoria non desta particolari problemi interpretativi. Per ciò che concerne i soggetti di cui al n. 2 occorre fare riferimento all'atto in forza del quale un servizio viene dichiarato di pubblica necessità, ciò anche al fine di distinguerlo dal pubblico servizio.

Secondo la tesi prevalente in dottrina, il pubblico servizio è esercitato dal privato in forza di un provvedimento di **concessione**, mentre il servizio di pubblica necessità trova la sua fonte in una **autorizzazione**.

La differenza tra i due tipi di atto sta nel fatto che la prima fa nascere nel destinatario il potere, altrimenti inesistente, di svolgere un'attività mentre la seconda si limita a rimuovere un ostacolo rispetto ad una attività che spetta al privato di esercitare.

L'effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

Malversazione in danno dello Stato – art. 316-bis c.p.

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, benefici economici, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione dell'utilità ottenuta allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato ed ora destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere in via astratta commesso dalla Società, ovviamente in via mediata ed indiretta, in quanto questa può essere destinataria di erogazioni pubbliche.

Attività a rischio

Destinazione di finanziamenti e contributi allo svolgimento di attività e progetti.

Aree aziendali a rischio

Administration & Finance

Human Resources

Funzioni aziendali a rischio

Direttore Generale: Marco Polli

Vice Presidente: Margherita Polli

Procuratore speciale: Antonio Mario Massocco

Consigliere delegato: Andrea Ciambellotti

Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato o dell'Unione Europea - art. 316-ter c.p.

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

Contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), nella fattispecie non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro – indebito – ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.).

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere in via astratta commesso dalla Società, ovviamente in via mediata ed indiretta, in quanto questa può essere destinataria di erogazioni pubbliche.

Attività a rischio

Presentazione di dichiarazioni e documentazioni in merito all’ottenimento di finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni della stessa tipologia, da parte dello Stato, altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Aree aziendali a rischio

Administration & Finance

Human Resources

Funzioni aziendali a rischio

Direttore Generale: Marco Polli

Vice Presidente: Margherita Polli

Procuratore speciale: Antonio Mario Massocco

Consigliere delegato: Andrea Ciambellotti



Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee - art. 640 comma 2, n. 1

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e, in tal modo, inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Il reato si potrebbe configurare altresì in caso di predisposizione di documentazione o informazioni false a seguito di accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, dell'Ispettorato del Lavoro, degli Enti Previdenziali etc..

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Attività a rischio

Istanze alla Pubblica Amministrazione ed Organismi di Vigilanza e presentazione di qualsiasi atto, documento, dichiarazione, istanza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi pratica concernente l'attività della Società presso gli uffici pubblici (rilascio di

concessioni, licenze, permessi, dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, gestione dei rapporti con lo Stato in materia giuslavoristica, salariale, previdenziale, assicurativa, commercializzazione dei prodotti, sicurezza ambientale etc.).

Aree aziendali a rischio

Administration & Finance

Human Resources

Marketing

Sales Management

Operations

Funzioni aziendali a rischio

Direttore Generale: Marco Polli

Vice Presidente: Margherita Polli

Procuratore speciale: Antonio Mario Massocco

Consigliere delegato: Andrea Ciambellotti



Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - art. 640-bis

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Attività a rischio

Predisposizione di documentazione in merito all’attività di individuazione, gestione e rendicontazione di finanziamenti e contributi concessi da Soggetti pubblici.

Per quanto concerne le Aree Aziendali e le Funzioni a rischio si rimanda alle considerazioni fatte relativamente all’art. 640, 316-bis e 316-ter c.p..

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico - art. 640-ter

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Attività a rischio

Istanze alla Pubblica Amministrazione ed Organismi di Vigilanza e presentazione di qualsiasi atto, documento, dichiarazione, istanza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi pratica concernente l'attività della Società presso gli uffici pubblici (rilascio di concessioni, licenze, permessi, dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, gestione dei rapporti con lo Stato in materia giuslavoristica, salariale, previdenziale, assicurativa, commercializzazione dei prodotti, sicurezza ambientale etc.).

Aree aziendali a rischio

Administration & Finance

Human Resources

Marketing

Sales Management

Operations

Funzioni aziendali a rischio

Direttore Generale: Marco Polli

Vice Presidente: Margherita Polli

Procuratore speciale: Antonio Mario Massocco

Consigliere delegato: Andrea Ciambellotti

Concussione - art. 317

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.”

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D. Lgs. 231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell’ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente della Società, nell’interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione per atto d’ufficio - art. 318

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.”

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella

concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a questi ultimi denaro o altra utilità.

Il reato in questione si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere atti comunque dovuti in ragione del suo ufficio (ad esempio: anteporre ad altre l'esecuzione di una pratica di propria competenza).

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Applicabilità della fattispecie

Il reato è astrattamente commissibile dalla Società.

Attività a rischio

Istanze alla Pubblica Amministrazione ed Organismi di Vigilanza e presentazione di qualsiasi atto, documento, dichiarazione, istanza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi pratica concernente l'attività della Società presso gli uffici pubblici.

Principali interlocutori istituzionali:

- ASL, Inail, Ispettorato del Lavoro;
- Agenzia delle Entrate, Uffici IVA, Agenzia delle Dogane;
- Ministero della Salute;
- Ministero della Giustizia;
- Istituto Superiore della Sanità;
- Camera di Commercio;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Patrimonio;
- Organi di polizia e Vigili del Fuoco.

Aree e Funzioni aziendali a rischio

In generale, tutte le aree e qualunque soggetto di cui al punto 1.4 della Parte Generale del presente Modello che intrattenga rapporti con organi giudiziari ivi inclusi i consulenti legali esterni.

Corruzione per atto contrario di doveri d'ufficio - art. 319

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.”.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Si fa notare come la F.Lli Polli SpA, allo stato attuale non partecipa a bandi di gara per commesse pubbliche, rimanendo comunque potenzialmente esposta a tutte le altre ipotesi di reato già ricordate nel precedente articolo.

Per quanto concerne le Aree Aziendali e le Funzioni a rischio si considera valido quanto esposto relativamente al reato di cui all'art. 318 c.p. .

Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.”.

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Attività a rischio

La totalità delle attività che possano portare al ricorso alle vie giudiziarie, nonché la gestione del contenzioso.

Per quanto concerne le Aree Aziendali e le Funzioni a rischio si considera valido quanto esposto relativamente al reato di cui all'art. 318 c.p. .

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320

“Le disposizioni di cui all'art. 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico un servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.”.

L'articolo in esame prevede un'estensione delle fattispecie previste agli articoli 318 e 319 c.p. agli incaricati di un pubblico servizio.

Per la definizione di tale figura si rimanda al capitolo 4 della presente Parte Speciale.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Per quanto concerne le Aree Aziendali e le Funzioni a rischio si considera valido quanto esposto relativamente al reato di cui all'art. 318 c.p. .

Pene per il corruttore - art. 321

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità..”.

L’articolo in esame evidenzia il sorgere della responsabilità penale in capo ad entrambi i soggetti coinvolti nel reato di corruzione, ovvero il corruttore ed il corrotto. Le due responsabilità rimangono indipendenti l’una dall’altra.

Per le definizioni di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio si rimanda al capitolo 4 della presente Parte Speciale.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Per quanto concerne le Aree Aziendali e le Funzioni a rischio si considera valido quanto precedentemente esposto relativamente all’art. 318.

Istigazione alla corruzione - art. 322

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo

ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”.

Il reato si consuma con la semplice offerta di denaro od altra utilità – da parte di chiunque - ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, sempreché la promessa o l'offerta non vengano accettate.

Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Per le definizioni di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio si rimanda al capitolo 4 della presente Parte Speciale.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Per quanto concerne le Aree Aziendali e le Funzioni a rischio si considera valido quanto precedentemente esposto relativamente all'art. 318.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri- art. 322-bis

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 321 e 322 c.p., primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”.

L'articolo in oggetto prevede l'estensione di alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione ad una serie di soggetti stranieri o comunitari.

Per le definizioni di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio si rimanda al capitolo 4 della presente Parte Speciale.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Per quanto concerne le Aree Aziendali e le Funzioni a rischio si considera valido quanto precedentemente esposto relativamente all'art. 318.

3.1 PROTOCOLLI SPECIFICI

Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali ed i Dirigenti della Società – in via diretta – i lavoratori dipendenti ed i Consulenti e Partner – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure, codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi – sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

In particolare è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore e

sono ammessi senza particolari formalità se non quella di comunicare l'elenco dei beneficiari all'OdV.

Diversamente gli altri omaggi devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche e devono essere preventivamente autorizzati dall'OdV;

- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiane ed estera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura;
2. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
3. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
4. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri: in caso di ottenimento degli stessi deve essere rilasciato apposito rendiconto;
5. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Con riguardo alla finanza agevolata, nel caso in cui la società dovesse farne ricorso, il processo di accesso e gestione deve prevedere:

- a) Flussi informativi verso un organo di controllo in relazione a tutte le istanze di finanziamento, agevolazioni, etc. verso istituzioni nazionali ed internazionali ai quali la Società intende partecipare;
- b) Un controllo in merito ai requisiti oggettivi per la partecipazione alle istanze di finanziamento e/o agevolazioni pubbliche;
- c) Un'attività di supervisione e controllo nella modulistica e nei documenti inviati alla P.A. con l'obiettivo di verificare eventuali omissioni di informazioni, false informazioni, invio di documenti falsi;
- d) Un'attività di supervisione e controllo sulla corretta destinazione delle erogazioni pubbliche tramite l'analisi modulistica utile ai fini della rendicontazione delle spese sostenute;
- e) Un'adeguata attività di raccolta ed archiviazione della documentazione.

Procedure aziendali

Oltre a quanto previsto dei Principi Generali di Comportamento ed al Codice Etico, nell'ambito dei reati sopra descritti ed a presidio delle attività sottostanti la F.Lli Polli SpA ha già adottato le seguenti procedure aziendali:

1. MdQ - MANUALE DELLA QUALITA'
2. PRO 018 Gestione degli omaggi e delle liberalità
3. PRO 006 Acquisti
4. PRO 012 Approvvigionamento

3.2 SCHEMA RIASSUNTIVO

ATTIVITA'			REATO				FUNZIONE COINVOLTA	CONTROLLO INTERNO		
Istanze	alla	Pubblica	Art.	318	c.p.	-	Qualunque soggetto di	Dettami	Codice	Etico

<p>Amministrazione ed Organismi di Vigilanza e presentazione di qualsiasi atto, documento, dichiarazione, istanza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi pratica concernente l'attività della Società presso gli uffici pubblici.</p>	<p>Corruzione per un atto di ufficio; Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione; Art. 640, comma 2 c.p. – Truffa ai danni dello Stato.</p>	<p>cui al punto 1.4 della Parte Generale del presente Modello.</p>	<p>sul: - gestione degli omaggi e delle liberalità; - gestione delle sponsorizzazioni e dell'ospitalità; Principi Generali di Comportamento sulla gestione dei flussi finanziari e monetari; Procedura MdQ 7.3 – “Approvvigionamento”; Principi Generali di Comportamento sulla finanza agevolata; Procedura PRO 018 “Gestione degli omaggi e delle liberalità”. Sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe.</p>
<p>Presentazione di dichiarazioni e documentazioni in merito all'ottenimento di finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni della stessa tipologia, da parte dello Stato, altri enti pubblici o dalle Comunità europee.</p>	<p>Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato o dell'Unione Europea.</p>	<p>Direttore Generale (DG); Administration & Finance</p>	<p>Codice Etico Sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe; Principi Generali di Comportamento sulla finanza agevolata.</p>

<p>Predisposizione di documentazione/rendicontazioni in merito all'attività di individuazione, gestione e rendicontazione di finanziamenti e contributi concessi da Soggetti pubblici.</p>	<p>Art. 640 bis - c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</p>	<p>Direttore Generale (DG); Administration & Finance</p>	<p>Codice Etico Sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe; Principi Generali di Comportamento sulla finanza agevolata.</p>
<p>Destinazione di finanziamenti e contributi allo svolgimento di attività e progetti.</p>	<p>Art. 316 bis - c.p. - Malversazione a danno dello Stato</p>	<p>Direttore Generale (DG); Administration & Finance</p>	<p>Codice Etico Sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe; Principi Generali di Comportamento sulla finanza agevolata.</p>

4 REATI SOCIETARI

False comunicazioni sociali – art. 2621 c.c.

“Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'uno per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.”.

È un reato di pericolo e si qualifica come una contravvenzione dolosa.

La fattispecie si realizza con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti non veritieri, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

I soggetti attivi del reato sono annoverati nel successivo art. 2369, ovvero a “chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione” nonché a “chi è legalmente incaricato dell'autorità giudiziaria o dell'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la Società o i beni gestiti dalla stessa”.

Essendo un reato proprio, per la sua commissione è richiesta la qualifica di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco e liquidatore.

La consumazione del reato avviene quando la falsa comunicazione, idonea ad ingannare il pubblico, giunge a conoscenza dei destinatari.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Attività a rischio

Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali, attraverso l'esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie della F.lli Polli SpA.

Sono a rischio tutte le attività strumentali alla formazione dei dati generanti il bilancio, la relazione sulla gestione e le altre comunicazioni sociali, nonché la gestione finanziaria.

Aree aziendali a rischio

Administration & Finance

Funzioni aziendali a rischio

Presidente e Direttore Generale: Marco Polli

Vice presidente: Margherita Polli

Consigliere delegato: Andrea Ciambellotti

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori – art. 2622 c.c.

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

(omissis commi 3, 4, 5 e 6)

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterino in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.

La fattispecie rispecchia quanto esposto dall'art. 2621 con l'aggiunta del danno per i soci e per i creditori destinatari delle comunicazioni.

Per quanto concerne le Aree Aziendali e le Funzioni a rischio si fa riferimento quindi alle considerazioni relative al precedente art. 2621.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione – art. 2624 c.c.

“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”.

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei “responsabili della revisione”, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto.

La condotta deve essere idonea a ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società soggetta a revisione.

Applicabilità della fattispecie

1872

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Attività a rischio

Revisione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali, attraverso attestazioni non rispondenti al vero sulle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie della F.lli Polli SpA.

Aree aziendali a rischio

Collegio Sindacale

Revisori Contabili

Impedito controllo – art. 2625 c.c.

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

(omissis comma 3)”

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione – legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione – attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

La fattispecie è sanzionata, sia che si verifichi o meno un danno in capo ai soci.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Per le considerazioni su attività e funzioni aziendali a rischio si rimanda a quanto esposto relativamente all'art. 2621 c.c. .

Formazione fittizia del capitale – art. 2632 c.c.

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

Anche in questo caso siamo di fronte ad reato proprio, i soggetti attivi possono essere amministratori o soci conferenti della Società.

Tale condotta criminosa si ha quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma superiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Il reato si manifesta con l'effettiva iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo della società o dell'avvenuto aumento di capitale sociale.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società al verificarsi di costituzioni ovvero di aumenti di capitale sociale ovvero ancora di trasformazioni societarie.

Attività a rischio

Conferimenti di beni in natura o di crediti per valori superiori a quelli reali in grado di provocare problematiche relative al c.d. “annacquamento” del capitale sociale.

Per le considerazioni su attività e funzioni aziendali a rischio si rimanda a quanto esposto relativamente all’art. 2621 c.c. .

Indebita restituzione di conferimenti – art. 2626 c.c.

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

Il reato in oggetto è un reato proprio i cui soggetti attivi sono gli amministratori.

L’ipotesi più frequente nella prassi prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

Per assumere rilevanza illecita la restituzione deve avvenire all’infuori dei casi di riduzione del capitale per esuberanza come disposto dall’art. 2445 c.c. .

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Per le considerazioni su attività e funzioni aziendali a rischio si rimanda a quanto esposto relativamente all’art. 2621 c.c. .

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – art. 2627 c.c.

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”

La responsabilità del reato si limita agli amministratori, l'eventuale corresponsabilità dei soci favoriti viene trattata dal precedente art. 2626 c.c. .

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Per le considerazioni su attività e funzioni aziendali a rischio si rimanda a quanto esposto relativamente all'art. 2621 c.c. .

Operazioni in pregiudizio dei creditori– art. 2629 c.c.

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Attività a rischio

Attività relative a riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni volte ad arrecare danno o pregiudizio ai creditori.

Per le considerazioni su attività e funzioni aziendali a rischio si rimanda a quanto esposto relativamente all'art. 2621 c.c. .

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori – art. 2633 c.c.

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Siamo in presenza di un reato proprio, che presuppone la qualifica di liquidatore e, va da sé, dell'esistenza di uno stato di liquidazione. La condotta consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori stessi.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società solo in caso di messa in liquidazione della stessa.

Illecita influenza sull'assemblea– art. 2636 c.c.

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque (“reato comune”), quindi anche da soggetti esterni alla società, invero in casi estremamente rari.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Attività a rischio

Espletamento degli adempimenti in materia di funzionamento dell’assemblea (convocazione, deposito verifica della regolare costituzione, verbalizzazione etc.). Una delle fattispecie concrete di reato può essere, tra le altre, la falsificazione del verbale dell’assemblea riguardo sia ai voti espressi che ai convenuti.

Aree aziendali a rischio

Administration & Finance

Funzioni aziendali a rischio

Presidente e Direttore Generale: Marco Polli

Consigliere delegato: Andrea Ciambellotti

4.1 PROTOCOLLI SPECIFICI

Principi generali di comportamento

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali - in via diretta - e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti della Società - limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali - di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/01);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

Ciò posto è fatto obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società e sulle sue controllate;

5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- con riferimento al precedente punto 2:
 - restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- con riferimento al precedente punto 3:
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci, del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- con riferimento al precedente punto 4:
 - pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società o delle sue controllate;
- con riferimento al precedente punto 5:
 - omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta autorità;
 - esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o

anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Rapporti con Consulenti e Fornitori

Con riguardo alla gestione dei rapporti con Consulenti e Fornitori la F.Lli Polli SpA deve attenersi alle seguenti linee guida:

- a) Gli incarichi conferiti ai Consulenti ed i contratto stipulati con i Fornitori ed i Partner devono essere redatti in forma scritta, con indicazione del compenso pattuito, delle condizioni economiche in generale e devono essere proposti o negoziati o verificati od approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- b) I consulenti, Fornitori e Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura che disciplini, in particolare, il processo di selezione, valutazione e gestione degli stessi, specificando ruoli e responsabilità per ciascuna fase e livelli autorizzativi di formazione ed attuazione delle decisioni;
- c) le operazioni di particolare entità con fornitori/partner commerciali possono essere concluse solo dopo l'effettuazione di opportuni controlli (es. controlli finalizzati a verificare l'appartenenza del fornitore a "black list" internazionali, ecc.);
- d) nei contratti con i Consulenti, Fornitori e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi: (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per F.Lli Polli SpA; (ii) di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati;
- e) nei contratti con i Consulenti, Fornitori e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);

- f) nei contratti di *service* deve essere garantita (i) la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, le attività operative, di controllo, di supervisione, tra i contraenti; (ii) la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio; (iii) l’inserimento di clausole standard da utilizzare ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. assunzione di impegno da parte della società che eroga il servizio di dare evidenza dei controlli dalla stessa posti in essere ai fini di garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001).

Procedure aziendali

Oltre a quanto previsto dei Principi Generali di Comportamento ed al Codice Etico, nell’ambito dei reati sopra descritti ed a presidio delle attività sottostanti la F.Lli Polli SpA ha già adottato le seguenti procedure aziendali:

1. Procedure in tema di Contabilità Generale e Formazione del Bilancio

4.2 SCHEMA RIASSUNTIVO

ATTIVITA'	REATO	FUNZIONE COINVOLTA	CONTROLLO INTERNO
Redazione del bilancio, della relazione degli amministratori e di altre comunicazioni sociali.	Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale	Presidente e Direttore Generale; Vice presidente; Administration & Finance	Attività di controllo svolte dal/i revisore/i e dal Collegio sindacale; PRO 019 "Contabilità Generale e Formazione del Bilancio" Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati; E' prevista almeno una riunione tra il/i Revisore/i, il Collegio

			Sindacale e l'OdV prima della seduta dell'Assemblea indetta per l'approvazione del Bilancio, con ad oggetto il Bilancio stesso.
Rapporti con i revisori contabili.	Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione Art. 2625 c.c. – Impedito controllo	Presidente e Direttore Generale; Vice presidente; Administration & Finance	Sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe; Principi Generali di Comportamento; Codice Etico.
Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale	Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori Art. 2629-bis – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale	Presidente e Direttore Generale; Vice presidente; Administration & Finance	Codice Etico E' prevista almeno una riunione tra il/i Revisore/i, il Collegio Sindacale e l'OdV prima della seduta dell'Assemblea indetta per l'approvazione del Bilancio, con ad oggetto il Bilancio stesso.
Gestione dei Flussi Finanziari	Artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., Ricettazione. Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Presidente e Direttore Generale; Vice presidente; Administration &	Codice Etico Principi Generali di Comportamento per la gestione dei flussi finanziari e monetari

		Finance	Procedura per la gestione degli acquisti; Attività di monitoraggio a cura dell'OdV.
--	--	---------	--



5 VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'articolo 9 della Legge 123/07 ha introdotto l'art. 25 – *septies* nel Decreto, il quale prevede la responsabilità della società anche in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma del Codice Penale (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro.

Omicidio colposo e lesioni personali colpose – artt. 589 e 590 c.p.

Art. 589 – Omicidio colposo

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”.

Art. 590 – Lesioni personali colpose

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è

della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”.

Si realizza uno dei suddetti reati ogni qualvolta si verifichi una lesione colposa grave o gravissima, se non addirittura un evento che provochi la morte, di un soggetto, in conseguenza del mancato rispetto di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.

La norma prevede una serie di obblighi a carico del Datore di lavoro, alcuni dei quali non delegabili (valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del medesimo Decreto e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi) e altri delegabili (previsti nell'art. 18 del medesimo Decreto), nonché obblighi a carico del dirigente, del preposto e di chiunque, nella società, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro, dirigente e/o preposto.

Applicabilità della fattispecie

Il reato è astrattamente commissibile dalla Società.

Attività a rischio

Colpevole violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Aree aziendali a rischio

Attività svolte all'interno dello stabilimento produttivo di Monsummano Terme (PT)

Funzioni aziendali a rischio

Presidente e Direttore Generale: Marco Polli

Vice presidente: Margherita Polli

Procuratore speciale: Antonio Mario Massocco (Datore di Lavoro)

Consigliere delegato: Andrea Ciambellotti

5.1 PROTOCOLLI SPECIFICI

1872

Principi generali di comportamento

La società deve essere costantemente a norma con la disciplina in vigore sulla sicurezza del lavoro, nonché con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.

In particolare, la funzione sulla sicurezza del lavoro deve essere delegata ad un soggetto in possesso delle competenze tecniche per svolgere l'incarico affidato, ferma restando la responsabilità dell'OdV e della Società di porre in essere tutte le misure idonee a prevenire qualsivoglia incidente sul lavoro.

I compiti del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, degli eventuali addetti al medesimo servizio, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente devono essere puntualmente documentati.

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono¹:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

¹ Art. 15 Decreto Legislativo 81/2008 "Misure Generali di Tutela".
45/63

- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e conseguente assegnazione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l'adeguata istruzione ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Il sistema aziendale della Società deve essere in grado di adempiere a tutti gli obblighi giuridici relativi²:

- ✓ al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- ✓ alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- ✓ alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ✓ alle attività di sorveglianza sanitaria;
- ✓ alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- ✓ alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- ✓ alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- ✓ alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La società ha elaborato un documento di valutazione dei rischi in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 28 del TU sulla Sicurezza (Decreto legislativo 81/2008) che si ritiene parte integrante del presente Modello Organizzativo. Ha altresì designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP).

Posto che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite³, la Società ha delegato le funzioni di gestione della prevenzione dei rischi nel luogo di

² Art. 30 Decreto Legislativo 81/2008 "Modelli di organizzazione e gestione".

³ Art. 16 Decreto Legislativo 81/2008 "delega di funzioni".

lavoro ad un soggetto munito dei necessari requisiti di professionalità, competenza, esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; ha attribuito al predetto delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari; gli ha attribuito l'autonomia di spesa necessaria per svolgere le funzioni delegate.

La delega *de qua* risulta da atto scritto recante data certa ed è stata accettata dal delegato per iscritto.

Procedure aziendali

Oltre a quanto previsto dei Principi Generali di Comportamento ed al Codice Etico, nell'ambito dei reati sopra descritti ed a presidio delle attività sottostanti, le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro sono formalizzate mediante apposite procedure ed istruzioni operative.

Al fine di evitare la duplicazione della documentazione aziendale, oltre che per consentire l'agevole lettura del presente documento, la Società ha ritenuto opportuno non riportare il contenuto di quella documentazione relativa all'adeguamento ai dettami del D.Lgs. 81/2008, intendendola integralmente richiamata e facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Le attività di natura organizzativa sono formalizzate nei documenti previsti per ciascuna funzione aziendale e che devono intendersi come facenti parte del presente Modello Organizzativo. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo di fa riferimento a:

- ✓ Piani di emergenza ai fini di prevenzione degli incendi, ecc.;
- ✓ Verbali di riunioni periodiche di analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio o in base alle segnalazioni di varia fonte;
- ✓ Verbali di riunioni con i rappresentanti sindacali;
- ✓ Tutte le attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso medico sono formalizzate secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei Rischi ex articoli 28 e 29 D. Lgs. 81/2008 a cura del medico competente e degli addetti al pronto soccorso;
- ✓ L'attività di formazione ed informazione dei lavoratori è formalizzata secondo quanto previsto dai sistemi qualità adottati e certificati;
- ✓ L'attività di vigilanza è, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro, formalizzata secondo quanto previsto dai sistemi qualità adottati e certificati;

- ✓ La Società procede alla formalizzazione delle acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge nel rispetto delle normative vigenti per ciascuna di esse e secondo le singole procedure previste. Ogni richiesta viene registrata secondo il sistema di archiviazione documentale previsto dal relativo sistema qualità.
- ✓ La Società procede periodicamente alla verifica di tutte le procedure adottate mediante le modalità previste dal documento della valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008.

5.2 SCHEMA RIASSUNTIVO

1872

ATTIVITA'	REATO	FUNZIONE COINVOLTA	CONTROLLO INTERNO
Gestione della sicurezza sul lavoro e Decreto Legislativo 81/2008	Artt. 589 e 590 c.p. in violazione alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e del lavoro	Presidente e Direttore Generale (DG) Datore di Lavoro RSPP Medico Competente Chiunque eserciti di fatto poteri giuridici riferiti al Datore di lavoro, dirigente e/o preposto.	Codice Etico ® Principi Generali di Comportamento relativi alla gestione della sicurezza e della salute e dei relativi adempimenti normativi Nomina da parte dei Datori di Lavoro del RSPP e costituzione del SPP; Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze, alla prevenzione degli incendi e nomina degli addetti al primo soccorso; Nomina del Medico del

			<p>Lavoro in qualità di Medico Competente;</p> <p>Riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008;</p> <p>Formazione ed informazione periodica rivolta a tutti i dipendenti prevista dalla normativa in materia;</p> <p>Formazione specifica.</p>
--	--	--	--

6 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

L'art. 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231⁴ di attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

L'articolo 52 stabilisce anche per l'OdV gli obblighi di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel decreto e di comunicare agli organi e alle autorità competenti le infrazioni alle disposizioni adottate.

⁴ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 - Supplemento ordinario n. 268
50/63

Ricettazione, Riciclaggio ed Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita artt. 648, 648-bis, 648-ter c.p.

art. 648 – Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.330.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”.

art. 648-bis – Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”.

art. 648-ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”.

Il reato di ricettazione si realizza quando si acquista, riceve od occulta denaro o altre cose provenienti da reato; risponde di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero chiunque compie sugli stessi operazioni in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Analogamente, costituisce reato l'impiegare - in attività economiche o finanziarie - denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Per quanto concerne l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, affinché la fattispecie sia integrata debbono coesistere la coscienza e la volontà di fare utilizzo dei beni di provenienza illecita, accompagnate dal fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Attività a rischio

Conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza della loro provenienza da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi.

Gestione dei rapporti con i fornitori ed i partner sia a livello nazionale che internazionale.

Gestione dei rapporti con gli autotrasportatori per le consegne dei prodotti.

Gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita anche relativamente ai rapporti infragruppo.

Aree aziendali a rischio

Administration & Finance

Purchases Management

Funzioni aziendali a rischio

Presidente e Direttore Generale: Marco Polli

Vice presidente: Margherita Polli

Consigliere delegato: Andrea Ciambellotti

6.1 PROTOCOLLI SPECIFICI

Principi generali di comportamento

I flussi finanziari devono essere costantemente monitorati.

L'estensione dei reati-presupposto del riciclaggio a “tutti i delitti non colposi” ha esteso il campo applicativo della norma ad una serie di reati, di natura economica, finanziaria e contro la pubblica amministrazione già tipizzati nel presente modello; a titolo esemplificativo i reati di malversazione, concussione, corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato⁵.

L'OdV, fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, unito al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza ed al comitato di controllo di gestione e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto, vigila sull'osservanza delle norme contenute nel decreto di cui sopra.

I suddetti soggetti hanno l'obbligo di comunicare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007⁶:

1. senza ritardo, tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2; alle autorità di vigilanza di settore;
2. senza ritardo, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato;
3. entro trenta giorni, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12 e 13 e all'articolo 50 di cui hanno notizia al Ministero dell'economia e delle finanze;
4. entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.

⁵ Artt. 184 e 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituiti dalla L. 18 aprile 20005, n. 62.

⁶ Art. 52, D.Lgs. 231/2007.

Con riferimento ai precedenti punti, si riportano le disposizioni relative alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, all'organizzazione, alla registrazione, alle procedure e ai controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'obbligo di segnalazione delle c.d. "operazioni sospette" è riferito sia alle operazioni aventi ad oggetto denaro/utilità di sospetta provenienza illecita sia a quelle aventi ad oggetto denaro/utilità che si sospetta possano essere destinati al finanziamento del terrorismo.

In tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore:

- È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500,00 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
- Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
- Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
- Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
- Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 12.500,00 euro.
- I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500,00 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore.

In tema di divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, è vietato:

- aprire in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- utilizzare in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.

Procedure aziendali

Oltre a quanto previsto dei Principi Generali di Comportamento ed al Codice Etico, nell'ambito dei reati sopra descritti, ed a presidio delle attività sottostanti, la F.Lli Polli SpA ha già adottato le seguenti procedure aziendali:

1. MdQ - MANUALE DELLA QUALITA'
2. PRO 006 Acquisti
3. PRO 012 Approvvigionamento
4. PRO___ Gestione dei flussi monetari e finanziari (Cassa)

6.2 SCHEMA RIASSUNTIVO

ATTIVITA'	REATO	FUNZIONE COINVOLTA	CONTROLLO INTERNO
Gestione dei flussi finanziari, gestione degli approvvigionamenti, gestione della logistica.	art. 648 c.p. – Ricettazione	Presidente e Direttore Generale	Codice Etico
	art. 648-bis c.p. – Riciclaggio	Vice presidente	Principi Generali di Comportamento per la gestione dei flussi finanziari e monetari
	art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Administration & Finance Purchases Management	Procedura per la gestione degli acquisti; Attività di monitoraggio a cura dell'OdV. MdQ – Manuale della

			qualità PRO012 Approvvigionamento PRO Gestione dei flussi monetari e finanziari
--	--	--	--

1872

7 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

L'art. 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231⁷ di attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

L'articolo 52 stabilisce anche per l'OdV gli obblighi di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel decreto e di comunicare agli organi e alle autorità competenti le infrazioni alle disposizioni adottate.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico art. 615-ter c.p.

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

⁷ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 - Supplemento ordinario n. 268
56/63

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici art. 615-quater c.p.

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del quarto comma dell'art. 617 quater.”.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche art. 617-quater c.p.

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”.*

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche art. 617-quinquies

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-
quater.”.*

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici art. 635-bis

“Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità art. 635-ter

“Salvo che il atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1 del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici art. 635-quater

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità art. 635-quinquies

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1 del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica art. 640-quinquies

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.”.

Costituiscono reato le condotte di falsità in documenti informatici, accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, installazione o diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico nonché condotte di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

I reati di cui si tratta hanno quale comun denominatore la realizzazione a mezzo di strumenti informatici.

Tra gli elementi comuni alla vasta gamma di reati considerati rientra l'elemento soggettivo di volta in volta richiesto dalle norme, il quale si connota della volontarietà dell'azione, nel caso di dolo generico, e della presenza sia della prima che della specifica finalità perseguita dall'autore del reato, nel caso di dolo specifico.

Applicabilità della fattispecie

Tutti i reati sopra descritti possono essere, in via astratta, commessi dalla Società.

Attività a rischio

Operatività e gestione dei sistemi informativi.

Gestione degli invii di documenti alla Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate etc. .

Gestione dei dati e delle informazioni relative ai bilanci di esercizio.

Gestione delle informazioni relative alle condizioni contrattuali con clienti e fornitori.

Aree aziendali a rischio

Administration & Finance – EDP Manager

Funzioni aziendali a rischio

Presidente e Direttore Generale: Marco Polli

Vice presidente: Margherita Polli

Consigliere delegato: Andrea Ciambellotti

7.1 PROTOCOLLI SPECIFICI

1872

Principi generali di comportamento

La società deve porre in essere tutte le procedure necessarie per prevenire la commissione di delitti informatici ed il trattamento illecito dei dati.

Il Codice Etico è stato implementato prevedendo un capitolo appositamente studiato per disciplinare l'uso del sistema informatico all'interno dell'azienda.

Sono attualmente in fase di implementazione/studio i sistemi di controllo al fine di monitorare l'attività dei dipendenti e/o consulenti, dichiarando i limiti di impiego della struttura (ad esempio, nell'uso della rete internet per web e posta elettronica); il fine è quello di documentare ed impedire comportamenti illeciti come l'uso di password non autorizzate, detenzione o installazione di software non previsto esplicitamente dall'azienda – escludendo ovviamente la detenzione di *virus*, *spyware* di ogni genere e natura e dispositivi atti all'interruzione di servizi o alle intercettazioni – impiegabile per commettere illeciti dall'interno del perimetro dell'azienda stessa.

Il presente Modello Organizzativo si integra con il Documento Programmatico sulla Sicurezza, al fine di bilanciare con precisione gli strumenti di controllo con il diritto alla riservatezza degli utenti e dei titolari dei dati trattati, rispetto anche ai rapporti esterni che si tengono attraverso gli strumenti informatici (ad esempio, rapporti con i clienti, fornitori, ecc.).

La presente sezione prevede a carico degli Organi Sociali - in via diretta - e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti della Società - limitatamente rispettivamente agli obblighi

contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali – il rispetto dei seguenti principi:

- a. L'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo dei massimi livelli di sicurezza informatica allo stato dell'arte;
- b. Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una *user ID* ed una *password* personale, che l'operatore si impegna a non divulgare ad altri soggetti. La titolarità della *user ID* e della *password* è certificata dal responsabile dei sistemi informativi, presso il quale le stesse sono depositate. Per lo svolgimento dei suoi compiti, L'OdV è autorizzato a prendere visione degli atti depositati;
- c. È fatto divieto di utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore.

7.2 SCHEMA RIASSUNTIVO

ATTIVITA'	REATO	FUNZIONE COINVOLTA	CONTROLLO INTERNO
Gestione dell'invio ad uffici della Pubblica Amministrazione di documenti contrassegnati da firma digitale.	Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o privato	Presidente e Direttore Generale Vice presidente Administration & Finance	Dettami del Codice Etico Misure preventive come da DPS Principi generali di comportamento
Gestione all'accesso ai dati di Bilancio prima dell'invio alla Camera di Commercio ed alle condizioni contrattuali con clienti e fornitori.	Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Presidente e Direttore Generale Vice presidente	Dettami del Codice Etico Misure preventive come da DPS.

	<p>Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</p> <p>Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</p>	<p>Administration & Finance</p>	<p>Gestione del monitoraggio della rete, dei sistemi, delle applicazioni;</p> <p>Gestione degli incidenti di sicurezza informatica;</p> <p>Gestione delle password per l'accesso ai sistemi, alle applicazioni ed alle cartelle condivise;</p> <p>® Implementazione di contromisure di tipo tecnologico a prevenzione del rischio di diffusione di virus ed altri codici malevoli sulle postazioni di lavoro.</p>
--	--	-------------------------------------	--